



TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE
SEZIONE CIVILE

Giudice Dr.ssa [REDACTED] i

All'udienza del 20.9.2024 [REDACTED] o

Il Giudice

All'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che segue e di cui dà lettura.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile

Nella persona del Giudice dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. [REDACTED] e instaurata

da

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Ricci per procura allegata all'atto di citazione

ATTRICE

contro

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa, quale procuratrice
[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] e dall'Avv. [REDACTED] per procura allegata alla
comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: come in atti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Signora **Ce. an. l. S.p.a.** proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. **1169**/2022 del Tribunale di Frosinone del 28.10.2022, con il quale le veniva intimato di pagare la somma di € 11.145,75 per scoperto di conto corrente, oltre interessi nei limiti dei tassi soglia antiusura e spese del procedimento, in favore della società **C. S.r.l.** e, per essa, quale procuratrice **CERYE S.p.a.**, cessionaria dei crediti del **S.p.a.**

L'opponente ha domandato, in via preliminare, dichiararsi la mancanza di titolarità del diritto azionato in monitorio ed il difetto di legittimazione attiva della **S.p.a.** e, nel merito revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale e dichiararsi non dovute le somme indicate sostanzialmente deducendo: 1) l'opposta non aveva dato prova della propria legittimazione processuale quale cessionaria del credito; 2) la società intimante non aveva depositato la documentazione necessaria a comprovare il credito azionato mancando agli atti il contratto di apertura di credito e tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto; 3) la certificazione ex art. 50 TUB non aveva alcuna efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a DI; 4) non poteva essere concessa la provvisoria esecuzione mancandone i presupposti.

Con comparsa del 07.9.2023, si costituiva in giudizio la società **S.r.l.** e, per essa, quale procuratrice **S.p.a.**, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del DI opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 11.145,75 oltre interessi al tasso convenzionale, sostanzialmente deducendo: a) di essere cessionaria del credito in forza di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 ed ex art. 58 TUB, pubblicata sulla GU del 16.12.2021 Parte II n. 149; b) il debito ceduto dal **S.p.a.** era esattamente individuato nel relativo documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione per debiti sorti tra il 1 gennaio 1950 ed il 31 marzo 2021 comprovata dalla dichiarazione di cessione firmata dalla banca cedente (doc. 1 allegato alla comparsa); c) l'opposta aveva depositato il contratto di conto corrente, l'estratto conto certificato e gli estratti conto integrali relativi al rapporto dall'inizio fino al 28.9.2020 (passaggio a sofferenza) doc. 2 della comparsa.

Differita l'udienza ex art. 168 bis cpc, mutato il Giudice delegato alla trattazione della causa de qua ai sensi del D.Lgs n. 116/2017, rigettata l'istanza ex art. 648 cpc, disposta ed esperita negativamente la mediazione, concessi i termini ex art. 183 cpc, all'udienza del 12.07.2024 veniva fissata l'udienza odierna di discussione ex art. 281 sexies cpc con termine alle parti per memorie conclusionali.

In virtù del principio della ragione più liquida (cfr Cass. civ. Sez. Un. 12.12.2014 n. 26242 e 26243) la causa può essere decisa sulla base delle considerazioni che seguono, senza che sia necessario esaminare tutte le domande e le eccezioni proposte.

Va quindi esaminata l'eccezione dell'opponente circa il difetto di legittimazione attiva in capo alla [redacted] rl.

La società opposta, nell'introdurre il ricorso in fase monitoria, ha dedotto espressamente come propria la titolarità del diritto di credito vantato nei confronti della [redacted] versando in atti (doc. n. 4 del fascicolo monitorio) la copia del contratto di conto corrente n. [redacted], l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc. 5), gli estratti di conto corrente (doc. 6) nonché la copia dell'avviso di cessione di crediti pro soluto, pubblicata in G.U. n. 149 del 16.12.2021 (doc. n. 3 fascicolo monitorio).

Orbene, per costante giurisprudenza, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco cui sia applicabile la speciale disciplina di cui all'art. 58, D. Lgs. 385/1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. Civ. 24798/2020). Sulla scorta di tale ultima considerazione, più di recente è stato affermato che, "affinché l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, è in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato è in effetti ricompreso fra quelli ceduti" (cfr. Trib. Taranto 1748/2022).

L'idoneità della richiamata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione del credito deve essere valutata, nel caso di cui si controverte, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., 22754/2022), la quale, sopperendo all'assenza di una previsione legislativa sul contenuto dell'avviso di cessione, ha provato a delimitare i confini dell'onere della prova giudiziale dei rapporti rientranti nella cessione "in blocco"; in tale prospettiva si è proceduto a individuare, a seconda del caso concreto, gli elementi probatori idonei al raggiungimento di tale prova, con la conseguenza che sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice, tanto la valutazione circa il grado di sufficienza delle evidenze processuali concretamente portate alla sua attenzione, quanto la verifica che il credito dedotto in lite presenti le caratteristiche indicate nell'avviso di cessione (cfr. Cass. Civile, 22754/2022). E, tuttavia, tale indirizzo, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, soggetta all'applicazione dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993, può trovare un temperamento quando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra, in tale circoscritta ipotesi, una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. Civ., 31188/2017).

Se, infatti, "la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione" (Corte

d'Appello Ancona, 3 maggio 2022), “ad essa può sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell’estratto di cessione, pubblicato in G.U.” (Trib. Frosinone, 08 marzo 2022).

Più recentemente, è stato ribadito che “non è sufficiente la produzione dell’avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l’unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell’avvenuta cessione, che presuppone che l’avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell’avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. 20/7/2023 n., 21821)” (Cass. n. 3404/2024).

Ora, nell’avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 149 (doc. 3 del monitorio), si dà atto della conclusione di tre contratti di cessione (uno con ciascuna Banca cedente) aventi ad oggetto tutti i crediti pecuniari “che siano stati individuati nel relativo documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza”.

Parte opposta ha prodotto, in allegato alla comparsa (doc. 1) la dichiarazione di avvenuta cessione del 18.4.2023 mentre, in allegato alla memoria 2 termine ex art. 183 comma 6 cpc (doc. 3) la “comunicazione ai sensi dell’art. 7.1 della legge n. 130/1999” (doc. 3) composta da n. 364 pagine nella quale, per ciascuna banca cedente, i crediti ceduti sono riportati con codice numerico.

Tuttavia, dall’esame della documentazione prodotta dalla creditrice a sostegno della propria legittimazione, non è possibile evincere quali siano i crediti oggetto delle singole cessioni e se tra gli stessi vi fosse ricompreso anche quello vantato nei confronti dell’odierna opponente. Va rilevato infatti che l’esatta identificazione dei crediti ceduti è stata espressamente rimessa dai contraenti ad allegati contrattuali (“documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione”) che però non sono mai stati depositati dall’odierna creditrice, né a tale omissione si può sopperire con il deposito del documento 1) “dichiarazione di avvenuta cessione” del 18.4.2023 né con il deposito del doc. 3 “comunicazione ai sensi dell’art. 7.1 della legge n. 130/1999” trattandosi di atti a formazione unilaterale l’uno della [redacted] e l’altra della [redacted], entrambi privi di formale attestazione o di collegamento con gli atti di cessione in cui nulla si attesta circa il rapporto negoziale di cessione di credito tra [redacted] spa [redacted] srl.

Pertanto, la documentazione in atti non comprova in capo a [redacted] srl la titolarità del credito fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate con il dispositivo secondo i parametri medi previsti dal DM 147/2022, ridotto il valore non essendo stata svolta attività istruttoria, tenuto conto del valore dell’affare rispetto allo scaglione di riferimento e delle difese delle parti in relazione alla relativa complessità della materia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite che liquida in complessivi euro [REDACTED] oltre rimborso spese forfettarie, IVA, cpa come per legge.

Frosinone, udienza del 20.09.2024

Il Giudice

dott.ssa [REDACTED]